

Allegato "A" atto n. 14913/2406 di



STATUTO

Art. 1) E' costituita con sede in Milano, Via Olgettina n. 80,
l'Associazione denominata:

"CASCINA VERDE SPES,

organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)"

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.


Art. 2) L'Associazione non ha fini di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociali. Essa si ispira, nel perseguimento dell'oggetto sociale, ai principi di solidarietà e carità cristiana contenuti nel messaggio di San Vincenzo de Paoli, in pieno accordo con i Gruppi di Volontariato Vincenziano (G.V.V.) e con la loro opera nel campo della beneficenza in generale.

L'Associazione svolge e intende svolgere la propria attività con particolare riguardo ai settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria. Più precisamente l'Associazione ha per scopo la prevenzione, l'assistenza, la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti chemio dipendenti e/o chemio-abusatori di droghe legali o illegali, alcool e tabacco, con particolare attenzione alle problematiche psicosociali.

L'Associazione, nel rispetto dei principi dell'etica cristiana e vincenziana a cui si ispira, svolge i suoi compiti nel quadro degli orientamenti espressi dalla Legge Regionale n. 51 del 19.9.1988 e pone i risultati della sua attività a disposizione per ulteriori indagini



Elviretta Russo



Fuiodotef



cognitive.

L'Associazione si prefigge altresì il compito della formazione di operatori specializzati nell'assistenza ai tossicodipendenti, anche provenienti dall'ambito del volontariato. L'attività dell'Associazione potrà essere realizzata in una o più strutture operative.

L'attività dell'Associazione si svolgerà esclusivamente nell'ambito della Regione Lombardia, come da art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.


Art. 3) Sono soci dell'Associazione coloro che hanno promosso la sua costituzione e coloro che, persone fisiche, Enti, Associazioni, Società e Cooperative, avendone fatto richiesta per iscritto, siano ammessi con delibera motivata del Consiglio Direttivo, il quale dovrà valutare la idoneità dei richiedenti ad assumere come propri i principi ispiratori di cui all'art. 2 del presente Statuto.

Ogni socio nel pieno rispetto dei principi ispiratori di cui sopra, deve osservare il presente Statuto ed eventuale Regolamento della Associazione, e versare la quota annuale nella entità che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 4) I soci che non osservassero le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento, perderanno la qualifica di socio; così pure comporta la perdita della qualifica di socio il mancato versamento della quota

Eleonora Riva

Luigi Dotteggel





annuale.

Tali scadenze, come pure il rigetto della domanda di ammissione, saranno deliberate dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e la decisione in merito potrà essere appellata all'assemblea dei soci.

Il socio che intende dimettersi dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Chi, per qualsiasi motivo, perde la qualifica di socio, non ha diritto a richiedere la restituzione delle quote o altre oblazioni versate.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione quale socio all'Associazione e tutti i soci, persone fisiche o giuridiche, hanno pari diritto di voto in assemblea.

art. 5) Sono organi della Associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

art. 6) L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma sociale, del bilancio consuntivo e preventivo e per la nomina delle cariche sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo ai sensi art. 20 cod. civ. convocare l'assemblea annuale o quelle assemblee che ritenga opportune o necessarie o richieste da almeno un decimo dei soci con richiesta scritta e motivata.

art. 7) L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo; la comunicazione della convocazione deve essere inviata per iscritto ai

Ernestina Roca

Guido Teyghe





soci almeno otto giorni prima della riunione; ovvero può essere esposta all'albo dell'Ente almeno 8 giorni prima della riunione, deve contenere gli argomenti posti all'Ordine del giorno e prevedere la seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.

Per la validità delle assemblee ordinarie in prima convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la maggioranza dei soci e le sue deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione le assemblee ordinarie saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega, e le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti.

Per la validità delle assemblee straordinarie in prima convocazione, occorrerà la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei soci e le sue deliberazioni si prendono col voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione occorrerà la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci e le deliberazioni si prendono col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

I soci non persone fisiche debbono essere rappresentati dal proprio legale rappresentante o da persona munita di delega a firma del legale rappresentante.


Ogni socio può farsi rappresentare alle assemblee mediante delega scritta da altro socio purché non membro del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può portare tre deleghe.

art. 8) L'assemblea dei soci nomina il Consiglio Direttivo in numero variabile di membri da 5 a 9 scelti fra i soci; essi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e sono rieleggibili.

Elisabetta Riva

Guido Treggiani





Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione viene determinato dall'assemblea dei soci, prima di procedere alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può invitare alle riunioni del Consiglio esperti o consulenti con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente e lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, previo avviso comunicato almeno cinque giorni prima della adunanza, contenente l'indicazione dell'ordine del Giorno, a tutti gli aventi diritto ad intervenire.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo debbono intervenire i Revisori dei Conti quando è previsto l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e lo stesso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento dello scopo sociale, prepara il programma annuale ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può stendere, o modificare un Regolamento interno che deve ottenere l'assenso della assemblea dei soci.

Eusebia Riva

Guido Reggiani





Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consulenti scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, nel rispetto comunque del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti; nomina inoltre un Segretario anche non socio.

Art. 11) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le mansioni di cui sopra vengono svolte dal Vice Presidente più anziano.

Al Presidente del Consiglio Direttivo, a ciascun suo membro o a terzi possono essere affidati determinati incarichi con la relativa delega ed i poteri di firma.

Una indennità può essere stabilita a favore del Segretario qualora non sia scelto fra i soci dell'Associazione, nel rispetto comunque del disposto di cui alla lettera e), comma 6), dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460.

Art. 12) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ai Gruppi di Volontariato Vincenziano (G.V.V.), ovvero in mancanza ad altra organizzazione non lucrativa di

Erwetha Ruc

Guido Treggi





utilità sociale, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 13) I bilanci annuali, preventivo e consuntivo, debbono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore dei Gruppi di Volontariato Vincenziano (G.V.V.) o di altre Onlus che per statuto fanno capo ai medesimi principi ispiratori. Gli stessi dovranno invece essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, anche non soci, di cui almeno uno con funzioni di Presidente, iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili; sono nominati dall'Assemblea dei soci e durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento. ^{4e}

Al¹ Collegio dei Revisori dei Conti ² spetta il controllo ³ sull'attività economica dell'Associazione; esamina le entrate e le uscite, formula pareri di natura economica e finanziaria, particolarmente in sede di preparazione di bilanci consuntivo e preventivo.

Esabetta Ruse

Guido Reggell





Relaziona l'assemblea annuale di approvazione dei bilanci.

I revisori hanno diritto di intervenire alla riunione del Consiglio Direttivo qualora si trattino questioni di propria competenza.

Art. 15) Il patrimonio dell'Associazione è costituito inizialmente da titoli del debito pubblico per un valore di Lire 60 milioni e potrà essere accresciuto con lasciti e donazioni che perverranno all'ente con tale specifica destinazione, nonché da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio, ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi e le erogazioni, pubblici e/o privati, ed i proventi da eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 16) Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia

Letto, approvato e sottoscritto.


Milano, li 19 aprile 2000..

Affianzani: V' controlla e' _____
Tolgan: $\frac{1}{2}$ Al; $\frac{1}{3}$ spetta il controllo sull' . _____

_____ si affionano tu portille.

Elisabetta Riva

Luci dottegallo



COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'ORIGINALE ED ALLEGATO NEI NIEI
ATTI
MILANO,

19 MAG. 2000



Guido Tognoli

